



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE

Vernale



V

Proposta n. 262

Bari, 21.01.1998

Prot. n. 186 -

Al Sig. Presidente
Consiglio regionale
SEDE

[Handwritten mark]
Oggetto: P.d.l. a firma del consigliere Armando Stefanetti "Modifica al comma 10, dell'art. 3 della l.r. 17.01.1980, n. 8".

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la proposta di legge indicata in oggetto.

Distinti saluti.

Armando Stefanetti

[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
21 GEN. 1998		
Cat.	Class.	Fasc.
PROT. N.	0339	



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE



1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 21/2/8 VI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA AL COMMA 10, DELL'ART. 3 DELLA L.R. 17.01.1980, N. 8 "

a firma del consigliere Armando STEFANETTI

Gennaio, 1998.



PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA AL COMMA 10, DELL'ART. 3 DELLA L.R. 17.01.1980, N. 8 "

a firma del consigliere Armando STEFANETTI

RELAZIONE

L'art. 3, comma 10 della legge regionale 17.01.1980, n. 8, stabilisce che ai componenti del Comitato Urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, competono le indennità previste dalla vigente normativa regionale oltre l'eventuale rimborso delle spese di viaggio.

Finora l'indennità liquidata in favore dei componenti esterni al C.U.R. è avvenuta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17.01.1980, n. 8.

Tale indennità dal 1980 a tutt'oggi è rimasta invariata determinando un evidente squilibrio tra le prestazioni rese dai liberi professionisti, nominati in qualità di esperti in seno al Comitato, e la misura dell'indennità ad oggi corrisposta.

Risulta, pertanto necessario adeguare la predetta indennità tenuto conto di quanto nel frattempo altre norme regionali hanno stabilito in merito (per tutte v. L.R. n. 22/94, art. 19 che disciplina la corresponsione delle indennità ai componenti degli Organi di controllo).

Premesso quanto innanzi è stato predisposto, l'allegato articolo unico che prevede la modifica del comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 17.01.1980, n. 8.

Bari, gennaio 1998.

Armando Stefanetti



PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA AL COMMA 10, DELL'ART. 3 DELLA L.R. 17.01.1980, N. 8 "

ARTICOLO UNICO

Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 17.01.1980, n. 8, è così sostituito:

"10. Ai componenti del Comitato Urbanistico Regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di L. 150.000 (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla V Commissione

Consigliare il 22.01.98